

dittorio con il consulente di parte cioè richiesto dal privato per fornire più dettagli agli avvocati. Tale professionista deve valutare l'idoneità psichica del minore a rendere testimonianza, l'attendibilità delle testimonianze rese, rilevare gli indicatori psicologici di abuso sessuale (esame fisico, indicatori cognitivi, indicatori comportamentali e fattori emotivi) e le condizioni psichiche e gli eventuali danni psicologici che si possono mettere in relazione all'abuso.

Nell'elaborazione del lavoro peritale, per limitare, possibilmente, errori valutativi è fondamentale seguire uno schema preciso elaborato da studi recenti:

- esplicitazione dell'incarico
- esplicitazione dei quesiti
- ricostruzione degli atti processuali per chiarire lo svolgimento della vicenda
- raccolta dei dati personali e familiari del minore
- spiegazione della metodologia utilizzata
- valutazione diagnostica
- discussione peritale.

Per concludere, una particolare modalità, ancora poco esplorata in Italia, ma che permette ai minori inseriti in situazioni altamente problematiche di accedere a entrambe le figure genitoriali, è quella degli "incontri protetti". Questo intervento si attiva solo in presenza di un decreto o una sentenza che lo impone non attraverso una domanda autonoma e spontanea delle parti. Può, quindi essere utile per l'esperto, considerare la cornice giudiziaria che connota precisamente i limiti e le possibilità di intervento, conoscere la storia giudiziaria del caso (sapere se ci sono altri contenziosi legali in sospeso, presso quale Autorità giudiziaria e per quali motivi), mantenere un rapporto con l'Autorità giudiziaria. Tale intervento è rivolto ai minori che hanno interrotto il loro legame genitoriale perché affidati a terzi o perché il genitore si trova in stato di disagio psicologico, tossicodipendenza, devianza, ecc., o perché vittime di sospetto abuso e/o maltrattamento, oppure coinvolti in vicende conflittuali di separazione. Anche la "separazione", infatti, crea un vero e proprio trauma al bambino che può influire sul suo sviluppo psico-emotivo, questo danno può essere circoscritto se i genitori riescono a riconoscere l'un l'altro la loro funzione genitoriale e nel permettere al figlio di avere accesso all'altro genitore, quello che non vive più in casa, evitando di strumentalizzare i

bambini. Gli incontri protetti hanno proprio lo scopo di favorire il riavvicinamento del minore con il genitore in un luogo che non appartiene a nessuna delle parti in causa in modo da far sentire il bambino completamente libero di esprimere le proprie emozioni. Prima di arrivare all'incontro del minore con il genitore è necessario un precedente colloquio con gli adulti, con il genitore affidatario per ottenere il consenso, con quello non affidatario per chiarire gli obiettivi e le regole del contesto che caratterizzano l'incontro protetto con il figlio. Una volta raggiunto un sufficiente grado di consenso e di collaborazione si procede con il minore. Ad esso dovrà essere reso familiare il contesto che diventerà la cornice dell'incontro con il genitore non affidatario (il luogo, gli operatori, gli scopi dell'intervento). Gli incontri vengono gestiti da due operatori, uno con funzione di referente degli adulti e l'altro del minore, inoltre quest'ultimo non solo sarà fisicamente presente ma interverrà in qualunque momento riterrà opportuno, fino a poter decidere di interrompere l'incontro anche prima del tempo previsto. Inoltre per facilitare la relazione bambino-genitore l'operatore può proporre "compiti del parlato" (chiedere al genitore come mai ha scelto quel determinato nome per il figlio, chiedere di discutere insieme di una cosa che piace o non piace ...) o "compiti di attività" (disegno congiunto, progettare qualcosa insieme...). Quindi gli obiettivi specifici degli incontri protetti sono:

- "il trattamento della relazione genitoriale" cioè migliorare il rapporto con i genitori per realizzare i bisogni e le esigenze di sviluppo dei bambini e degli adolescenti e
- "la valutazione della relazione genitoriale" utile strumento di prevenzione del rischio di maltrattamento psicologico.

L'audizione protetta, la validazione, gli incontri protetti, quindi, rappresentano le modalità tecniche e operative di ascolto di un bambino o di un adolescente coinvolto in procedimenti giudiziari, strumenti innovativi e senz'altro utili per apportare miglioramenti nell'attuale legislazione sull'ascolto del minore, viste l'importanza e allo stesso tempo le difficoltà di questo delicato tema.

Per creare un clima collaborativo tra una coppia che si fa la "guerra" a discapito dei figli potrebbe essere positivo, ascoltare questi ultimi, farli partecipare attivamente così da permettere ai genitori di comprendere che, pur nella diversità, entrambe le mo-

dalità genitoriali presentano punti di forza e di debolezza, aiutando a ridurre la conflittualità, creando un clima di fiducia reciproca rendendoli consapevoli di avere un grande interesse in comune: il benessere e la serenità del proprio figlio.

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Arceri A.: "L'ascolto del minore dopo la l. n. 54/2006: anatomia di un diritto fondamentale nella prassi e nella giurisprudenza", in *Questioni di diritto di famiglia*, Maggioli Ed., n. 5, 2008, pp. 34-44

Catellani P. e Pajardi D.: "La testimonianza", in Assunto Quadrio (a cura di), *Psicologia e problemi giuridici*, n. 2, Giuffrè, pp. 195-282

Dell'Antonio A., *Il bambino conteso*, Giuffrè, 1993

Scali M., Calabrese C., Biscione M.C., *La tutela del minore: le tecniche di ascolto*, Carocci, 2003

Turri G.C., *Ascolto, rappresentanza, difesa del minore in giudizio in quanto parte*, in [www.minoriefamiglia.it](http://www.minoriefamiglia.it)

